



RDS RADUNI

PREMESSA

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si intende valida, in quanto applicabile, ogni altra disposizione del RSN e sue Appendici. Chiunque, persona, Ente o Associazione che direttamente o indirettamente intenda partecipare a tali competizioni sportive, tenuto a conoscere ed a osservare il Codice Sportivo Internazionale (Codice) con i suoi Allegati, il Regolamento Sportivo Nazionale (RSN) nonché il presente Regolamento di Settore.

Art. 1 Raduni Auto Moderne

I "Raduni Auto Moderne" sono manifestazioni che hanno scopi sociali, turistici o culturali, da esplicitare chiaramente nel relativo Regolamento. E' vietata quindi qualsiasi componente agonistica (art. 12 RSN). In queste manifestazioni i partecipanti percorrono liberamente un percorso comune, ovvero si riuniscono in una località prefissata partendo anche da luoghi differenti, sempre senza vincoli di tempo e senza classifiche correlate al tempo, media e velocità. L'equipaggio può essere formato anche da più persone, ma sempre nel limite massimo consentito dall'omologazione del veicolo. Le vetture ammesse sono quelle appartenenti a tutte le categorie Auto Moderne immatricolate dopo l'1.1.1991, autorizzate alla normale circolazione su strada, ai sensi dell'art. 78 del Codice della strada. Tutte le vetture devono essere dotate di propria copertura assicurativa. **Non sono ammesse vetture con targa "prova" né vetture in allestimento gara.**

Art. 2 Norme Generali e rinvio ai regolamenti generali

Gli Organizzatori devono essere in possesso di licenza di Organizzatore o di Certificato di organizzazione ed iscriverne, con ampio anticipo, a calendario sportiva nazionale la manifestazione, ai sensi dell'art. 42 e segg RSN. A tal fine, trasmettono alla Segreteria della Commissione Promozione Attività Ecosostenibili e Sperimentali, il modulo per iscrizione a calendario, vistato dal Delegato regionale a titolo di nulla osta. La richiesta di richiesta di iscrizione a calendario contiene descrizione del percorso in modo da consentire alla delegazione regionale di valutare eventuali sovrapposizioni con altre manifestazioni autorizzate. Non sono ammessi raduni al seguito di manifestazioni agonistiche, salvo autorizzazione esplicita di ACISPORT, sulla base del rilevante e comprovato valore sociale, turistico, promozionale dell'evento. Gli Organizzatori, con la richiesta del permesso di organizzazione, si impegnano a munirsi delle prescritte autorizzazioni amministrative nonché della copertura assicurativa RCA e RCT prescritta dall'art. 124 del D. Lgs. 209 del 2005 (Codice Assicurazioni), trasmessa da ACI Sport Direzione Sport Automobilistico con il permesso di Organizzazione a norma dell'art. 56 del R.S.N. Per ottenere il permesso, l'organizzatore deve presentare al delegato regionale il RPG (redatto esclusivamente sul modello tipo predisposto da ACI), contenente adeguata descrizione del percorso, nonché copia del modello di contratto di assicurazione, aggiornato -scaricabile dal sito www.acisport.it- compilato e sottoscritto. Il percorso dei raduni non è soggetto ad approvazione, prevista dall'art.

108 RSN. Il permesso di organizzazione viene rilasciato mediante approvazione del Regolamento Particolare di Gara dal Delegato/Fiduciario Regionale ACI, secondo quanto previsto dall'art. 56 RSN.

L'organizzatore, altresì, è tenuto a trasmettere, tramite il portale ACISPORT, alla Segreteria della Commissione Mobilità Sostenibile:

- il Regolamento Particolare di Gara approvato dal Delegato regionale;
- il modello di contratto;
- il versamento del diritto di organizzazione, secondo le tariffe indicate nell'app. 9 al RSN.

La Segreteria della Commissione Mobilità Sostenibile, a sua volta, provvederà a restituire il modello di contratto vidimato, a conferma dell'avvenuto versamento della tassa prevista.

Art. 3 - Ufficiali di gara indispensabili

Nel raduno è obbligatoria la presenza dei seguenti ufficiali di gara:

- Responsabile della manifestazione;
- verificatore tecnico o verificatore sportivo o commissario tecnico;
- Commissari di percorso;
- il Giudice unico è presente solo se il raduno è abbinato ad altra manifestazione.

Il Responsabile della Manifestazione svolge i compiti di cui all'art. 210.1, per quanto applicabile alla manifestazione ludica.

Il Responsabile della manifestazione ha il dovere di relazionare il Presidente del Collegio dei CC.SS. ovvero il Giudice Unico, se un raduno, si svolge nel contesto di un evento autorizzato da ACI.

Il Presidente del Collegio dei CC.SS. ovvero il Giudice Unico, indipendentemente da una specifica designazione da parte di ACI, è automaticamente competente a verificare il rispetto della RDS raduni, se un raduno utilizza anche parzialmente il percorso di gara. Il Commissario sportivo delegato relaziona il GUG sullo svolgimento del raduno.

Il Responsabile della Manifestazione/Giudice unico dichiara aperta la manifestazione solo dopo aver acquisito il RPG ed il contratto assicurativo vistato da ACI.

Art. 4 - Verifiche

Le verifiche sportive e tecniche si svolgono come indicato dall'app. 5 RSN.

Il concorrente/conducente è tenuto a presentare:

- per le vetture stradali: libretto di circolazione, **revisione MCTC in corso di validità;**
- dichiarazione di rispondenza delle vetture alla documentazione esibita e di efficienza della vettura.

L'organizzatore ha facoltà di prevedere verifiche tecniche, che possono determinare giudizio di inidoneità alla partecipazione di una vettura.

4.1 - Obblighi informativi

Secondo le disposizioni generali, l'organizzatore è tenuto a trasmettere tempestivamente l'elenco dei verificati utilizzando i moduli disponibili sul sito www.acisport.it, alla Compagnia assicuratrice e ad Acisport -utilizzando per

quest'ultima l'indirizzo assicurazioneecosostenibili@aci.it nonché ogni altra comunicazione relativa a sinistri.